

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 01/09/2026 n. 999

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: VARIANTE IN CORSO D'OPERA INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO POST SISMA 2016 CIMITERO, ARCEVIA, FRAZIONE NIDASTORE - RICHIEDENTE: COMUNE DI ARCEVIA - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTE:

- la nota prot. n. 7145 del 29/07/2026, pervenuta ed assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 27571 del 29/07/2026, con la quale il Comune di ARCEVIA ha trasmesso, per conto del Comune di Arcevia, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 28378 del 04/08/2026, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di ARCEVIA ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, la conclusione dello stesso prevista per il 27/09/2026, prorogata di diritto al primo

giorno successivo non festivo e quindi al 28/09/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 29136 del 11/08/2026, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

“(...) che l'intervento ricade, in parte, in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del T. Nevola - (c.d. Galasso acque).

L'intervento proposto riguarda una variante in corso d'opera relativa a lavori di riparazione dei danni, consolidamento e miglioramento sismico del Cimitero di Nidastore danneggiato dagli eventi sismici del 2016 ubicato nella frazione Nidastore del comune di Arcevia, nei pressi di quello che rimane della Pieve di San Vincenzo.

Il costruito ha una forma a C non simmetrica (vedere planimetria allegata Tav. DT.01), dove la parte più antica è quella dell'ala sinistra (loculi A), dove i loculi sono disposti in aderenza ad una sorta di patii.

Le strutture portanti verticali sono realizzate in mattoni pieni nella parte più antica; i loculi sono caratterizzati da elementi di separazione verticale in calcestruzzo, con solai di interpiano realizzati con solette in conglomerato cementizio. Le coperture dei loculi A sono impostati su solette in conglomerato cementizio disposte su materiale di riempimento, mentre le coperture dei patii presentano una struttura portante in legno, con controsoffitti in camorcanna.

Relativamente ai loculi B, di cui è parte la chiesa, si evidenziano strutture verticali in muratura per la cappellina con copertura costituita da un solaio in latero cemento gettato in opera. I loculi lato C presentano invece strutture verticali in conglomerato cementizio armato e coperture in laterocemento.

Il complesso edilizio è oggetto di lavori di consolidamento e risanamento conservativo a seguito del sisma 2016.

Il presente intervento in variante riguarda la modifica degli interventi di finitura inizialmente previsti nel progetto esecutivo in quanto, durante la posa in opera dei ponteggi esterni

relativi alle murature d'ambito del cimitero, è stato possibile visionare "da vicino" il reale stato di consistenza delle murature in mattoni, evidenziando che il materiale con cui le stesse sono realizzate risultano di fatto di recente fattura: mattoni nuovi trafilati, di produzione industriale e di scarsa qualità; tali mattoni si presentano, inoltre, in più punti deteriorati, talvolta rotti o addirittura mancanti in alcune porzioni murarie.

A seguito di tale imprevista situazione riscontrata, il proponente ha quindi ritenuto necessario procedere con una modifica degli interventi di finitura previsti, ovvero sostituendo la scarnitura e stuccatura delle murature esistenti con la realizzazione di un intonaco a base di calce tirato a mano, senza l'utilizzo di poste o regoli, e tinteggiatura a base di calce su tutte le pareti che presentano la tipologia di mattoni precedentemente descritta.

La posa in opera dei nuovi intonaci, in sostanza, considerando la conformazione a C del cimitero di Nidastore, verrà eseguita solamente sulle murature che non presentano caratteristiche di pregio storico e sarà realizzata utilizzando le coloriture di cromia compresa nella gamma naturale delle terre del luogo.

L'intervento causerà, pertanto, una modifica materica relativamente alle finiture con una variazione del cromatismo d'insieme.

Il tutto come meglio illustrato negli elaborati allegati all'istanza.

Considerato che:

- gli interventi sono riconducibili alla tipologia di lavoro di cui alla voce B03 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- al fine di ridurre l'impatto dell'intervento sull'ambiente circostante si andranno ad utilizzare intonaci e tinteggiature a base di calce con una coloritura che riprenderà dalle terre locali che sarà, comunque, preliminarmente sottoposta al vaglio della competente Soprintendenza nell'ambito della procedura autorizzativa prevista per i beni culturali, di cui all'art. 21 c.4 del D.Lgs. 42/2004;*
- l'intervento, pur variando il cromatismo d'insieme, non andrà a modificare in misura significativa l'alterazione percettiva del contesto paesaggistico di riferimento, integrandosi adeguatamente con la tipologia edilizia preesistente.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della "variante in corso d'opera intervento di restauro e risanamento conservativo post sisma 2016 Cimitero", identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 3 part. C, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- *le tinteggiature dell'intonaco esterno andranno previste con tonalità tenui di cromia compresa nella gamma naturale delle terre locali da sottoporre preventivamente al parere della competente Soprintendenza mediante la realizzazione di campionature sul posto."*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 29136 del 11/08/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "*motivata proposta di accoglimento*" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di ARCEVIA, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 11/08/2026, il parere vincolante doveva essere reso entro il 31/08/2026 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella

suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Comune di Arcevia nel Comune di ARCEVIA - Fraz. Nidastore, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 18/06/2026 con cui è stato conferito, ai sensi dell'art.110 del TUEL, a decorrere dal 01 luglio 2026 e per un periodo non eccedente la durata del mandato del Presidente, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, all'Arch. Sergio Bugatti;
- La Determinazione Dirigenziale n. 774 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si aggiorna la delega di funzioni all'Arch. Massimo Orciani, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Governo del Territorio"* del medesimo Settore, conferito con determinazione dirigenziale n. 1810 del 23/12/2025, con decorrenza dal 01 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Governo del Territorio"* del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di *"Variante in corso d'opera intervento di restauro e risanamento conservativo post sisma 2016 Cimitero"*, nel Comune di ARCEVIA, Frazione Nidastore, proposte come da istanza presentata dal Comune di Arcevia e trasmessa dal Comune di ARCEVIA con nota prot. n. 7145 del 29/07/2026, pervenuta e registrata al ns. prot. n. 27571 del 29/07/2026, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio n. 29136 del 11/08/2026, trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ..."*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. Il ricorso al TAR può essere proposto entro 60 giorni, il ricorso straordinario può essere proposto entro 120 giorni, sempre calcolati dalla notificazione,

comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

- IV.** Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V.** Di dare atto che il Comune di ARCEVIA, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI.** Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VIII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- IX.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, ed al Comune di ARCEVIA.
- X.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 01/09/2026

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ARCH. ORCIANI MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2026/1502